

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "SIBILLA"

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "SIBILLA - Società consortile a responsabilità limitata". La società ha sede legale in Macerata al Corso della Repubblica n. 28 presso la Provincia di Macerata.

L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, centri di animazione, agenzie e rappresentanze in qualsiasi località del territorio nazionale o all'estero, purché non consistenti in sedi secondarie.

ART. 2

DURATA

La Società ha durata fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

OGGETTO E SCOPI

La Società - che non ha fini di lucro - coerentemente con le proprie finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) costituito per la realizzazione del Programma di iniziativa Comunitaria denominato "Leader", ha per scopo prioritario la progettazione, la gestione e l'attuazione di PAL (Piani di Azione Locale), di cui al predetto Programma "Leader", presentati dal G.A.L., a cominciare dal PAL relativo al Programma cosiddetto "Leader +", al fine di valorizzare l'area territoriale che ne sarà interessata, all'uopo indirizzando le proprie iniziative ed interventi al sostegno, alla valorizzazione, alla promozione ed allo sviluppo di quell'area, in coerenza con gli obiettivi della Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali, prestando i servizi idonei a favorire ed ottenere l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.

In particolare la Società opererà nel perseguimento del seguente oggetto sociale, la cui elencazione non deve ritenersi limitativa:

- a) sostegno all'agricoltura ed alle attività connesse, animazione e promozione dello sviluppo sostenibile rurale, sostegno all'innovazione del sistema agricolo locale;
- b) promozione dello sviluppo turistico ed in particolare di quello agrituristico, eno-gastronomico, culturale ed ambientale del territorio; miglioramento dell'offerta turistica;
- c) tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali;
- d) sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, cooperative, commerciali e del terziario, favorendo, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, la nascita ed il rafforzamento di iniziative capaci di generare nuove opportunità imprenditoriali e produrre nuova occupazione; attività di animazione rivolta ai piccoli produttori locali; introduzione di metodologie innovative sia nella fase produttiva che nella fase di commercializzazione;
- e) aiuti alle imprese per l'introduzione di metodi innovativi, di processo e di prodotto, nonché per migliorare il rapporto tra processo produttivo ed ambiente;
- f) valorizzazione, promozione e commercializzazione del territorio, dei prodotti agricoli e tipici locali, favorendone la conoscenza e l'accesso ai mercati;
- g) salvaguardia dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita attraverso l'incremento ed il miglioramento dei servizi;
- h) valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale;
- i) realizzazione di corsi di formazione professionale, favorire l'accesso al mondo del lavoro ed accrescere le opportunità lavorative nel territorio, specie per i giovani ed i disoccupati; miglioramento del profilo qualitativo degli occupati;

- l) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici, all'interno ed all'esterno dell'area di intervento, anche in riferimento alle potenzialità offerte dal commercio elettronico; realizzazione di banche dati, materiali didattici, realizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre e manifestazioni anche fieristiche e promozionali; realizzazione di progetti sperimentali o innovativi di telelavoro;
- m) creazione di reti al fine di moltiplicare il know-how del territorio tramite animazione e scambi; attivare la cooperazione tra operatori locali, promuovendo azioni comuni che coinvolgano territori ed operatori sia della Regione Marche, che di altre Regioni italiane e di altri Stati membri;
- n) animazione rivolta ai cittadini, ai soggetti pubblici ed agli operatori privati locali, finalizzata al rafforzamento delle loro capacità organizzative ed al collegamento in rete delle loro attività;
- o) sostegno ad iniziative, attività e servizi a finalità sociali promozione sostegno ed assistenza tecnica, dell'agriturismo e del turismo rurale;
- p) realizzazione di studi, progetti di fattibilità e di sviluppo, ricerche di mercato, indagini, consulenze ed assistenza tecnica ai soggetti ed agli operatori pubblici e privati; consulenze e ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;
- q) fornitura di servizi collettivi, attività di promozione e culturale, divulgazione e sensibilizzazione;
- r) realizzazione e fornitura di servizi per controllo di gestione economico finanziaria, marketing, pubblicità , informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, ambiente ed impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione.

La Società potrà inoltre svolgere ogni altra attività affine, connessa e correlata alle finalità di cui sopra.

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento del proprio scopo sociale, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni e le attività economiche mobiliari, immobiliari, finanziarie, tecnico-scientifiche, promozionali, utili od opportune.

In particolare la Società potrà realizzare servizi finanziari idonei ad agevolare lo sviluppo economico delle imprese locali, nonché favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie per l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fonti di finanziamento.

A tal fine la Società potrà dare garanzie tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

La Società potrà pertanto attivare proprie divisioni commerciali, tecniche, finanziarie ed immobiliari funzionali all'attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare contratti o convenzioni di collaborazione o consulenza con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, nonché con enti ed associazioni, avvalendosi della propria struttura operativa e del contributo tecnico-operativo dei soci.

La società potrà raccogliere finanziamenti anche infruttiferi tra i soci con le limitazioni previste dalla legge.

ART. 4 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari a 55.000 (dicesi cinquantacinquemila/00) Euro ed è diviso in numero di 2200 (dicesi duemiladuecento) quote ordinarie del valore nominale pari a 25 (dicesi venticinque) Euro cadauna. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni sua quota. Le quote sono indivisibili ed il loro possesso comporta piena adesione allo statuto sociale. Nessun socio potrà avere una partecipazione superiore al 9.50% (dicesi nove, cinquanta per cento) del capitale sociale.

I soci aventi natura privata e quindi non aventi natura di soggetto o ente pubblico, dovranno detenere un numero di quote di importo complessivo superiore al 50% del capitale sociale.

ART. 5
AUMENTO DI CAPITALE

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. In caso di aumento del capitale, sarà assicurato il diritto di opzione ai soci, salvo deliberazione, da parte dell'Assemblea, di esclusione o limitazione di detto diritto in presenza di un interesse sociale.

ART. 6
CESSIONE DI QUOTA

Nel caso in cui un socio voglia alienare la sua quota potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci.

A tal fine il socio che intenda alienare la propria quota o parte di essa, dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione della quota in vendita, il prezzo convenuto, le persone alle quali intende alienare ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato ed il socio alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere alla persona indicata, al prezzo ed alle condizioni indicate, la quota offerta.

Se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la quota oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'accettazione dovrà, peraltro, riguardare tutta la quota offerta in vendita.

ART. 7
BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 8
UTILI

Il residuo attivo risultante dal Bilancio sarà destinato:

- 1) a riserva legale nella misura del 20% (venti per cento);
- 2) il residuo 80% (ottanta per cento) al fondo riserva straordinaria.

Nessun utile potrà essere ripartito tra i soci.

ART. 9
SOCI

Possono far parte della Società consortile gli Enti ed i Soggetti pubblici, gli Enti locali, le Camere di Commercio, le Università e gli Istituti di ricerca, nonché i soggetti privati, gli imprenditori, le Società di persone e di capitali, le Società cooperative, le Aziende ed Istituti di credito, gli Istituti di Assicurazione, le Associazioni, le Organizzazioni e le Associazioni di categoria, i Consorzi, gli Istituti e le Fondazioni, gli operatori, aventi ad oggetto attività non in contrasto con gli scopi della Società consortile.

ART. 10
ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della Società sono:

- A) l'Assemblea;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Presidente;
- D) il Collegio Sindacale, se istituito.

ART. 11
ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Bilancio della Società o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano o la legge lo consenta.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 40% (quarantapercento) del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purchè nella Regione Marche.

Salvo quanto previsto al successivo art. 17 sui poteri spettanti al Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie indicate rispettivamente negli art. 2364 e 2365 del Codice Civile.

ART. 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero mediante fax, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e deve prevedere una seconda convocazione.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma o fax da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a norma dell'art. 2367 codice civile.

In difetto di formale convocazione, l'Assemblea si reputa parimenti regolarmente costituita allorché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli organi sociali (Assemblea totalitaria). Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente edotto.

ART. 13
DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 5 (cinque) giorni (art. 2370 c.c.).

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea per mezzo di delega scritta rilasciata ad altra persona, anche socio, che non sia né amministratore, né sindaco, né dipendente della Società (art. 2372 c.c.). Non si può essere portatori di più di due deleghe.

ART. 14
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza pure di questo, dalla persona designata dagli intervenuti (art. 2371 c.c.).

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio designato dagli intervenuti e può nominare due scrutatori (art. 2371 c.c.).

Il verbale delle Assemblee straordinarie è redatto da un notaio (art. 2375 c.c.).

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere dei diritti dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

ART. 15

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente (art. 2368 c.c.).

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti (art. 2369).

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale (art. 2368 c.c.) ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2369 c.c.).

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti. La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea che li elegge.

I Consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile.

Nel periodo di intercorrenza tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte dei Consiglieri di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.

I Consiglieri di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria e possono essere anche non soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice-Presidente e, se del caso, di uno o più Consiglieri Delegati, del Comitato Esecutivo, così come del Direttore Generale, determinandone i poteri.

Essi decadono per le cause previste dalle leggi vigenti.

La nomina, l'eventuale revoca e sostituzione dei Consiglieri spettano all'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Società e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) redige ed approva i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto;
- d) esamina e propone all'Assemblea straordinaria le eventuali variazioni da apportare allo statuto sociale;
- e) decide sugli investimenti patrimoniali;
- f) delibera circa la partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi e società, designando, dove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa;
- g) delibera circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni, mobiliari e immobiliari, e in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale;
- h) compila i bilanci e le relazioni annuali da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e a terzi e le relative norme e modalità;

- l) conferisce e revoca procure; transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende, offre, riferisce ed accetta giuramenti; accorda pegni, ipoteche e fideiussioni, garanzie semplici e garanzie reali; rende dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari e compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici;
- m) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio, del conto perdite e profitti, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- n) determina gli orientamenti della politica generale di gestione;
- o) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro dell'eventuale personale dipendente della Società fissandone e disciplinandone altresì le mansioni ed il trattamento economico;
- p) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione di incarichi e rapporti di collaborazione professionale e di consulenza, approvandone i compensi ed i relativi contratti o convenzioni;
- q) può delegare particolari compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri;
- r) può istituire e nominare apposite commissioni per l'esame, la istruttoria e la valutazione dei progetti e degli interventi presentati alla Società per ottenerne l'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma Leader;
- s) può istituire uffici anche di rappresentanza, sedi operative, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
- t) può verificare le caratteristiche di congruità possedute da eventuali nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, in generale, circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali, essendo investito dei più ampi poteri per la gestione e la amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che all'uopo ritenga opportuni, restando escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto sociale e di legge, sono riservate all'Assemblea dei soci.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, nella sede della Società o anche in altro luogo, con lettera raccomandata, anche a mano, o mediante via fax, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, e, per i casi d'urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione, che dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, ha luogo ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei Consiglieri in carica.

In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi (se il Collegio sindacale sia stato istituito).

ART. 19 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui vi sia anche il Presidente o il Vice-Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità dei voti è determinante quello di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportuno, ad uno o più amministratori o procuratori tanto congiuntamente che

separatamente, nonché affidando speciali incarichi, fissandone i compensi relativi, nella misura, nei modi e nelle forme ritenuti più idonei.

ART. 20
PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi sono conferite al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione. La firma del Vice-Presidente fa fede di fronte a chiunque, nell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente guida il Consiglio di Amministrazione; ha altresì una autonomia operativa entro limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21
COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nel caso in cui venga istituito, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso spettante loro.

ART. 22
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'intero patrimonio esistente al momento dello scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività e rimborso delle quote sociali, dovrà essere destinato a fini mutualistici ai sensi dell'art. 2536 del codice civile e dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

ART. 23
RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società consortili miste.

ART. 24
BENEFICI FISCALI

Si invocano tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti in materia di Società consortili.